

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2323 DEL 09/12/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI PER FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO. BIENNIO 2023-2024.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2562/22

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.*

---

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 2375 del 30/12/2021 è stata rinnovata, per l'anno 2022, la convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa per attività di frequenza e per attività di supporto al personale infermieristico della struttura complessa di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Bassano;
- il personale volontario è autorizzato alla frequenza, oltre che della struttura complessa di pronto soccorso, anche di tutte le altre strutture/servizi, per attività di trasporto dei pazienti non critici degenti e per le altre attività di supporto al paziente;
- con nota agli atti del 18/11/2022 l'Associazione ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione in oggetto;
- con nota prot. n. 104828 del 29/11/2022, il Direttore Medico ad interim dell'Ospedale di Bassano ha espresso parere favorevole per il rinnovo della suddetta convenzione per il biennio 2023-2024;
- l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- l'Associazione presterà l'attività di volontariato in modo assolutamente gratuito, salvo il diritto al rimborso spese previsto dalla normativa vigente.

Visto che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 56, comma 2, del D.L. vo 3 luglio 2017 n. 117, l'ULSS 7 riconosce all'associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il biennio 2023-2024, la convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa -, per frequenza volontaria presso la U.O.C. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa per attività di supporto al personale infermieristico, da parte di aderenti all'Associazione stessa, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che l'importo massimo previsto del rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, per il biennio 2023-2024, è pari a complessivi € 4.964,00, per un importo annuo stimato in € 2.482,00, da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 1.300,00 annui, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 1.182,00 annui.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

### DELIBERA

1. di approvare per il biennio 2023-2024, la convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa -, per frequenza volontaria presso la U.O.C. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa per attività di supporto al personale infermieristico, da parte di aderenti all'Associazione stessa, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l'onere della convenzione per il periodo indicato per un importo pari a complessivi € 4.964,00 come di seguito indicato:
  - € 2.482,00 da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 1.300,00 annue, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 1.182,00 annui, al conto n. BA1130000, programma di spesa 81, del BEP 2023;
  - € 2.482,00 da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 1.300,00 annue, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 1.182,00 annui, al conto n. BA1130000, programma di spesa 81, del BEP 2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Esente da bollo ai sensi art. D.LGS 03/07/2017 n° 117, art. 82

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI PER  
LA FREQUENZA VOLONTARIA DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI  
PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO DEL  
GRAPPA

**Premesso che:**

- Il D. Lgs. n°117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo settore” e la Legge Regionale 30 Agosto 1993 n. 40 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato;
- In virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche sono rese in regime di convenzione;
- L'Azienda Sanitaria ULSS n°7 Pedemontana, con deliberazione n. 23 del 09/01/2019, ha approvato il seguente accordo.

**TRA**

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, di seguito definita “AZIENDA”, cod. fiscale e part. IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza,

**E**

L'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa, di seguito definita “ASSOCIAZIONE”, cod. fiscale 91003420246, P.IVA n. 03588070247, rappresentata dal Presidente Pro Tempore dott. Giovanni Marangon, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. L'Azienda autorizza personale volontario aderente all'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, alla frequenza

	<p>della struttura complessa di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Bassano,</p>	
	<p>per attività di supporto al personale infermieristico della struttura complessa</p>	
	<p>medesima. L'attività è regolata dalla procedura IO75102PS001 stilata in accordo</p>	
	<p>con il Direttore della struttura complessa e applicata dal coordinatore.</p>	
	<p>Il personale volontario è autorizzato alla frequenza, oltre che della struttura</p>	
	<p>complessa di pronto soccorso, anche di tutte le altre strutture/servizi, per attività</p>	
	<p>di trasporto dei pazienti non critici degenti e per le altre attività di supporto al</p>	
	<p>paziente.</p>	
	<p>2. La frequenza della predetta struttura complessa potrà avvenire tutti i giorni del</p>	
	<p>mese, organizzata in turni di quattro ore dalle ore 8.00 alle ore 24.00, con</p>	
	<p>presenza di due volontari, con tolleranza di 30 minuti dopo la mezzanotte in caso</p>	
	<p>di necessità.</p>	
	<p>L'eventuale presenza di un terzo soccorritore può essere concordata per esigenze</p>	
	<p>della S.C. Pronto Soccorso e in base alle disponibilità della A.I.S. direttamente</p>	
	<p>al verificarsi del bisogno.</p>	
	<p>L'Associazione dovrà far pervenire entro il giorno 25 di ogni mese il grafico di</p>	
	<p>frequenza del mese successivo.</p>	
	<p>La fotoreproduzione e l'invio agli interessati dei grafici riportanti i turni di</p>	
	<p>presenza dei volontari avverranno tramite il protocollo generale a cura</p>	
	<p>dell'Azienda, in relazione al supporto gratuito fornito dall'Associazione ai</p>	
	<p>compiti istituzionali propri dell'Azienda stessa.</p>	
	<p>3. Le prestazioni effettuate dai volontari sono di carattere assolutamente gratuito,</p>	
	<p>per cui nessun compenso può essere richiesto per tale attività sia agli ospiti che</p>	
	<p>all'Azienda. I volontari indosseranno l'abbigliamento previsto</p>	
		2

dall'Associazione.

4. L'Azienda si obbliga a rispettare l'autonomia del volontario e a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

5. L'Associazione viene nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

6. Per l'esercizio delle attività di volontariato i volontari debbono essere singolarmente muniti di apposita attestazione autorizzativa e di riconoscimento da parte dell'Associazione. L'accesso dei volontari ai servizi ed uffici dell'Azienda deve avere il previo consenso dei rispettivi responsabili, cioè i Direttori delle strutture frequentate.

I volontari che hanno attestato BLS-D e individuati dalla propria Associazione potranno partecipare all'attività dei SUEM (uscite con ambulanza 118), previa autorizzazione scritta rilasciata individualmente dal Direttore della S.C. Pronto Soccorso che deve essere rinnovata ogni anno entro dicembre per il successivo anno e sempre dopo verifica di affiancamento tutorato per un periodo di almeno 40h.

I volontari dell' AIS potranno frequentare i corsi BLS-D gestiti dalla struttura complessa di pronto soccorso al prezzo agevolato previsto per i dipendenti dell'Azienda Sanitaria, ma non gratuitamente.

7. I volontari si obbligano al rispetto delle persone, delle cose e dei luoghi che frequentano in ragione della presente convenzione, uniformandosi alle direttive del personale medico e di assistenza della struttura. Essi sono altresì tenuti a mantenere il segreto sulle notizie e sui fatti di cui possono venire a conoscenza

nel corso delle prestazioni svolte.

8. La mancata osservanza di quanto sopra dovrà essere notificata all'interessato e al Responsabile dell'Associazione e, qualora ripetuta, dovrà comportare la sospensione dal servizio dell'interessato da parte dell'Associazione. Violazioni riferibili a più operatori, qualora ripetute, porteranno alla risoluzione della convenzione.

9. L'Associazione si impegna, come stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie connessa allo svolgimento delle attività per i volontari impegnati nelle attività programmate.

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si impegna a rimborsare pro quota all'Associazione, previa presentazione di idonea documentazione probatoria, la parte di premio annuo pagato dalla stessa Associazione per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie per gli aderenti all'Associazione, che prestano attività di volontariato presso questa Azienda in forza della presente convenzione, in rapporto alle giornate di presenza presso le strutture aziendali (rimborso annuo previsto € 1.182,00=).

10. L'Associazione presenterà con cadenza annuale una relazione sull'attività svolta nonché una rendicontazione delle spese sostenute e documentate, relative all'attività prestata in forza della presente convenzione, a fini del rimborso previsto dalla normativa vigente. Non sono comunque consentiti rimborsi per forme di contribuzione alle prestazioni lavorative e professionali espletate dal

personale volontario.

11. L'entità del rimborso per le spese di cui al precedente art. 10 non potrà superare

l'importo di € 1.300,00.= in ragione d'anno e sarà liquidabile soltanto previa

verifica dell'attività svolta e contestuale attestazione di congruità da parte del

Dirigente Medico Responsabile della struttura ove l'Associazione ha assicurato

il servizio.

12. Per gli aspetti applicativi ed organizzativi del servizio l'Associazione nomina

quale referente il dott. Giovanni Marangon e l'Azienda il Direttore della struttura

complessa di pronto soccorso o suo delegato.

13. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal

presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da

comunicarsi con posta certificata PEC o con raccomandata A/R.

14. Le parti si danno reciprocamente atto degli obblighi a carico delle associazioni e

del volontario, prescritti in particolare dagli artt. 3 e 21 del D. Lgs. n.81/2008 e

s.m.i. con l'impegno a rispettare i contenuti del Documento Aziendale di

informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda;

15. La presente convenzione decorre dal 01.01.2023 e scade il 31.12.2024, salvo

rinnovo da concordare formalmente fra le parti interessate.

16. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione

solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.

26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte

richiedente.

17. Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente in via

esclusiva il Foro di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Associazione Italiana Soccorritori*

*Azienda ULSS n°7*

*Sezione di Bassano del Grappa*

*Pedemontana*

*IL PRESIDENTE*

*IL DIRETTORE GENERALE*

*(dott. Giovanni Marangon)*

*(dott. Carlo Bramezza)*